

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI ERGOTERAPIA E PASTI CALDI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 4/6/2003. Entrato in vigore in data 28/6/2003.

Art. 1 Principi

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si ispira ai principi di rispetto della dignità della persona e al diritto della stessa ad autodeterminarsi, qualunque sia la sua condizione personale e sociale.

A tutti i cittadini utenti del servizio è garantito, a parità di condizioni, un uguale trattamento per l'accesso al servizio e per la fruizione delle prestazioni.

La valutazione delle condizioni di bisogno è effettuata con interventi professionali tesi ad evidenziare la complessità della situazione secondo il metodo di approccio globale.

L'organizzazione del Servizio, curata dall'Area Servizi alla Persona, deve rispondere a criteri di corretta gestione per il conseguimento del maggior grado di efficienza delle prestazioni.

Per l'attuazione del servizio può essere valutata l'opportunità di avvalersi della collaborazione di terzi; in questo contesto è riconosciuta la particolare validità della collaborazione con il Volontariato presente sul territorio e del privato sociale, la cui attività deve essere raccordata con quella del Servizio comunale.

Art. 2 Finalità ed obiettivi

Il servizio si pone la finalità di aiutare ogni cittadino temporaneamente o permanentemente in condizioni di insufficienza o di non autonomia, perché possa continuare a vivere al proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti famigliari e sociali.

Pertanto gli obiettivi del servizio sono:

- ⇒ conservazione, sostegno e recupero dell'autonomia personale, anche al fine di evitare ricoveri impropri;
- ⇒ miglioramento della qualità della vita nel suo complesso;
- ⇒ mantenimento, sostegno e ricostruzione della rete delle relazioni sociali e famigliari, onde evitare l'isolamento della persona.

Art. 3 Tipologia delle prestazioni

Le prestazioni previste dal Servizio di Assistenza Domiciliare sono le seguenti:

A. Prestazioni di assistenza sociale:

- interventi per la identificazione dei bisogni personali e familiari;
- invio per il corretto svolgimento delle diverse pratiche amministrative finalizzate all'ottenimento di prestazioni;
- informazioni sulle risorse, sui servizi esistenti e sulle modalità di accesso;
- interventi educativi per familiari e care-giver.

B. Prestazioni di aiuto domestico:

- aiuto per la cura della persona: igiene personale, vestizione, assunzione dei pasti, mobilizzazione della persona allettata, corretta deambulazione e movimento di arti invalidi:
- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche: cura delle condizioni igieniche dell'abitazione, riordino della stanza, cambio e lavaggio della biancheria e preparazione dei pasti, effettuazione degli acquisti necessari;
- attività per la tutela igienico-sanitaria della persona interventi non legati a situazioni di rischio specifico e non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona: controllo nell'assunzione dei farmaci, prevenzione delle piaghe da decubito, accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità;
- aiuto per favorire la socializzazione mantenendo e rafforzando le relazioni familiari, amicali e sociali

C. Prestazioni educative

Le prestazioni educative a domicilio rivolte a minori e a soggetti portatori di handicap in età evolutiva si caratterizzano come intervento preventivo diretto al sostegno del minore e della famiglia al fine di migliorare la qualità del rapporto tra i genitori e figli, anche rafforzando i legami parentali.

L'intervento si rende necessario quando il nucleo familiare manifesta sintomi di disagio, rivelatori di una situazione di rischio per i minori.

Le prestazioni da rendere sono:

- sostegno alla quotidianità per garantire alimentazione regolare, custodia, istruzione, fruizione del tempo libero, nei casi di temporanea incapacità di intervento da parte della famiglia;
- sostegno educativo, per superare situazioni di disagio prodotte da modelli familiari problematici, anche favorendo l'integrazione e l'apprendimento scolastico, nonché l'inserimento in specifiche realtà di socializzazione.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si propone come sostegno alla famiglia in difficoltà e quindi necessita di un programma di intervento che coinvolga, in questo processo, le figure genitoriali.

Pertanto, appaiono indispensabili: la definizione di un progetto di intervento, il consenso dei genitori, ed una puntuale verifica degli effetti che si determinano nel contesto familiare.

Nell'ambito del servizio di assistenza di tipo educativo, particolare rilievo assumono le prestazioni rese alle persone handicappate in età evolutiva e quelle a supporto delle situazioni con presenza di patologie correlate.

Dette prestazioni devono rientrare in un progetto mirato e personalizzato predisposto dal Servizio Sociale del Comune, in collaborazione con i servizi specialistici.

D. Prestazioni complementari:

All'interno di programmi personalizzati e allo scopo di favorire il mantenimento dell'autonomia degli utenti sono previste anche prestazioni complementari del servizio di assistenza domiciliare, erogabili a domicilio e/o presso il servizio di ergoterapia. In caso di necessità è previsto l'accompagnamento presso strutture appositamente convenzionate, come stabilito dal regolamento per i servizi di trasporto socio-assistenziali.

Le prestazioni sono così definite:

- Servizio pasti caldi a domicilio;
- Servizio Ergoterapia (riqualificato formalmente con deliberazione G.C. n. 212 del 5.12.2002).

Il servizio di assistenza domiciliare e i servizi complementari sono assoggettati a tariffa secondo modalità e criteri stabiliti annualmente da deliberazione del Consiglio Comunale.

I servizi verranno erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

Art. 4 Destinatari dei servizi

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è potenzialmente rivolto a tutti i cittadini in stato di bisogno residenti nel territorio comunale.

Il servizio è destinato in primo luogo alla popolazione anziana ma il fattore" età" non è comunque di per sé elemento determinante per l'ammissione al servizio. Le prestazioni possono essere erogate anche ai minori, ai disabili e in genere ai nuclei famigliari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, residenti nel territorio comunale. L'accesso al servizio è regolato dalla valutazione delle domande come previsto dall'art. 11 del presente regolamento, considerate determinanti le condizioni di marginalità, non autosufficienza, solitudine, mancanza di aiuto parentale e precarietà economica.

Il Servizio complementare di Ergoterapia è rivolto ad anziani parzialmente autosufficienti e offre attività di socializzazione, di manipolazione, espressive, motorie e di bricolage, come stabilito con deliberazione G.C. n.212 del 5.12.2002.

L'accesso al servizio di ergoterapia è regolato dalla valutazione sociale effettuata dalla Coordinatrice dell'Area Anziani sulla base della relazione del medico di famiglia e/o delle relazioni specialistiche.

Il Servizio di ergoterapia può ospitare un numero massimo di 30 anziani in sede di prima applicazione.

Il servizio Pasti caldi a domicilio è rivolto alle persone sole, con coniugi o familiari non autosufficienti e/o in condizioni di indigenza.

Le prestazioni, che prevedono la fornitura di uno o due pasti giornalieri allo stesso richiedente, possono essere erogate fino a numero massimo corrispondente alle disponibilità di bilancio dell'anno in corso.

Art. 5 Durata e orario delle prestazioni

La durata delle prestazioni è definita dalla Coordinatrice dell'Area Anziani o dell'Area Handicap, nel programma di intervento individualizzato in rapporto ai bisogni specifici della persona.

Gli interventi del SAD e le prestazioni dei servizi complementari, sono soggetti a revisione periodica mirata a verificare il permanere delle condizioni stabilite per l'erogazione del servizio.

Il servizio viene svolto di norma nei giorni feriali entro la fascia oraria 8.00-20.00 secondo un programma settimanale.

Art. 6 Personale

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è organizzato e espletato dalle seguenti figure professionali, secondo le modalità del lavoro d'équipe e nel rispetto del proprio ruolo:

- Coordinatrice Area di riferimento;
- Assistente sociale:
- Ausiliaria socio-assistenziale (A.S.A.);
- Educatore professionale.

L'équipe si avvarrà di tutti i percorsi di conoscenza del caso raccolti da altri operatori e da altri servizi, afferenti alle diverse unità d'offerta sociali e sanitarie.

Art. 7 Formazione ed aggiornamento professionale

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono svolte da personale in possesso di qualifica professionale di base.

Per garantire al servizio un adeguato livello qualitativo, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei progetti formativi promuove ed organizza iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto.

Art. 8 Coordinamento del servizio

Responsabile dello svolgimento del servizio di Assistenza Domiciliare è il coordinatore dell'area di riferimento del caso, che dipende funzionalmente dal Responsabile Area Servizi alla Persona.

Il coordinatore tiene periodiche riunioni con il personale preposto, al fine di esaminare l'andamento dei progetti e migliorare la qualità delle prestazioni.

Art. 9 Accesso al Servizio

Il procedimento di accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei familiari presso l'Area Servizi alla Persona dopo preliminare colloquio in sede di Segretariato sociale.

Per le persone sole o incapaci di provvedere, la domanda può essere avviata d'ufficio da parte delle Assistenti sociali e in virtù dei loro compiti istituzionali e professionali.

Art. 10 Istruttoria della domanda

L'istruttoria assegnata al Coordinatore dell'Area Anziani o dell'Area Handicap, che si avvalgono degli operatori dell'area, deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, con l'inserimento o meno in graduatoria, con l'accesso immediato al servizio o con la sospensione dei termini in caso di carenza di documentazione, o con il diniego perché la situazione non è valutata di competenza del servizio comunale.

L'esito dell'istruttoria e/o il conseguente inserimento in una graduatoria di lista d'attesa, verrà comunicato d'ufficio al richiedente, il quale potrà ricorrere avverso il provvedimento di rigetto nei termini e nelle forme di legge.

Art. 11 Graduatoria

Le domande vengono valutate dalla Coordinatrice dell'area interessata in collaborazione con l'équipe di riferimento.

I criteri di valutazione prevedono l'assegnazione di un punteggio che verrà attribuito tenendo conto delle linee di indirizzo approvate con deliberazione di Giunta Comunale dopo l'approvazione del presente Regolamento.

I criteri saranno formulati tenuto conto della:

- ⇒ situazione sanitaria
- ⇒ condizione familiare
- ⇒ condizione economica
- ⇒ di situazioni di particolare disagio sociale.

Art. 12 Utenza ammessa al servizio

L'individuazione dell'utenza ai fini dell'ammissione a fruire delle prestazioni di assistenza domiciliare avviene secondo il procedimento descritto all'art. 11.

Il servizio viene erogato sulla base del bisogno di cui l'utente è portatore e nei limiti delle risorse rese disponibili dall'Amministrazione Comunale.

Per l'utenza ammessa, il Servizio formula un piano d'intervento con l'indicazione delle prestazioni necessarie in termini di tipologia, durata e periodicità.

Sulla base del programma individuale il Servizio assegna i singoli utenti al personale incaricato dell'assistenza domiciliare.

Alla famiglia dell'interessato sarà consegnata una tabella delle prestazioni che l'ausiliaria socio-assistenziale, compilerà quotidianamente per registrare l'intervento effettuato.

Art. 13 Sospensioni, rinunce, esclusioni, lista d'attesa, dimissioni

Le caratteristiche del S.A.D. e dei servizi complementari, non rendono possibile la presa in carico di persone completamente non autosufficienti, per le quali sia necessario l'intervento di personale sanitario o un'assistenza non compatibile con la natura del servizio, non supportate in alcun modo da familiari o altro personale sanitario o assistenziale.

Pertanto il responsabile Area Servizi Alla Persona, si riserva la facoltà di escludere, sospendere o dimettere tali utenti dalle prestazioni socio-assistenziali stabilite dal seguente regolamento, qualora la qualità e le quantità degli interventi erogabili risultasse inadeguata a rispondere ai bisogni dell'utente stesso.

Sarà compito del Servizio valutare e proporre alternative di assistenza più adeguate alle specifiche situazioni.

In caso di domanda superiore alle possibilità dell'ente si forma una lista di attesa periodicamente aggiornata.

Art. 14 Affidamento del servizio a terzi

Il Servizio di Assistenza Domiciliare e i servizi complementari, possono essere affidati a terzi. La ditta aggiudicatrice dell'appalto si impegnerà ad erogare le prestazioni nelle forme e nei modi previsti dal Comune e deve attenersi, per quanto ad essa può essere riferito, al presente Regolamento. In particolare le prestazioni di assistenza domiciliare devono essere erogate da personale che risponde ai requisiti di cui all'art. 6 e 7 del presente regolamento, garantendo la copertura assicurativa ed esonerando il Comune di Limbiate da ogni responsabilità civile e penale nel rapporto personale-utente.

Alla ditta aggiudicatrice può essere affidato il solo svolgimento del servizio o anche l'organizzazione dello stesso. Il coordinamento e l'indirizzo tecnico rimangono in ogni caso del Comune di Limbiate che, in quanto "titolare" del servizio, lo esercita attraverso il Responsabile Area Servizi alla Persona.

Art. 15 Norma transitoria

Agli utenti che fruiscono del servizio già al momento di entrata in vigore del presente Regolamento lo stesso si applica in ogni sua parte, compresa quella riferita alla compartecipazione economica.

Art. 16 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con atto di Consiglio Comunale n. 173 del 13.5.1987 e tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi giorni quindici dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

INDICE

Art. 1 Principi	2
Art. 2 Finalità ed obiettivi.	2
Art. 3 Tipologia delle prestazioni	2
Art. 4 Destinatari dei servizi	4
Art. 5 Durata e orario delle prestazioni.	5
Art. 6 Personale	5
Art. 7 Formazione ed aggiornamento professionale	5
Art. 8 Coordinamento del servizio	5
Art. 9 Accesso al Servizio	5
Art. 10 Istruttoria della domanda	6
Art. 11 Graduatoria	6
Art. 12 Utenza ammessa al servizio	6
Art. 13 Sospensioni, rinunce, esclusioni, lista d'attesa, dimissioni	6
Art. 14 Affidamento del servizio a terzi	7
Art. 15 Norma transitoria	7
Art. 16 Norme finali	7
Art. 17 Entrata in vigore	7